Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPPEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 14 NOVEMBRE 1936-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Società anonima tramvie elettriche savonesi, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1936-XV. — **Società anonima tramvie vicentine, in Vicenza:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Cave Reno, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1936-XIV. — **Società anonima ferrovie Adriatico-Appennino, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima Odero-Terni-Orlando, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 38ª estrazione del 29 ottobre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate pr il rimborso. — **Società anonima termomeccanica italiana (già A. Cerpelli e C.), in La Spezia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1936-XV. — **Società anonima Cartiere Meridionali, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate il 29 ottobre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Balestrini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 29 ottobre 1936-XV. — **Società anonima Cotonifici riuniti Oetiker Tessitura di Brembate, in Bergamo:** Elenchi delle obbligazioni sorteggiate il 30 settembre ed il 1° ottobre 1936-XIV. — **Croce Rossa Italiana:** 203ª estrazione del prestito a premi eseguita il 2 novembre 1936-XV. — **Società anonima italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° novembre 1936-XV. — **Società anonima « Capannelle », in Roma:** Elenco delle obbligazioni distrutte il 19 ottobre 1936-XIV, di quelle sorteggiate il 5 novembre 1935-XIV e di quelle sorteggiate il 19 ottobre 1936-XIV. — **Società anonima veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in Padova:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate il 20 ottobre 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima officine meccaniche Stigler, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1936-XIV. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima elettrica piacentina (già Società Brioschi per imprese elettriche), in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1936-XIV.

— **Società anonima Fabbrica nazionale di medicazione antisettica Dionigi Ghislo e C., in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1936-XIV. — **Società anonima Manifettura di Leggiuno, in Leggiuno:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1936-XIV. — **Società Anonima Costruzioni Idroelettriche « S.A.C.I. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1936-XIV. — **Società anonima « Trenno », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1936-XIV. — **Società anonima finanziamenti industriali, in Roma:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 21 ottobre 1936-XIV. — **Società anonima per le forze idrauliche della Sila, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 21 ottobre 1936-XIV. — **Società anonima Unione italiana tramvai elettrici, in Genova:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 19 ottobre 1936-XIV. — **Comune di Varazze:** Obbligazioni comunali sorteggiate l'11 ottobre 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1932.
Istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni relative all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, concernente la istituzione di istituti tecnici inferiori e di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745, concernente la istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1934-35, di istituti di istruzione media e la regificazione di alcuni istituti pareggiati;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, concernente la regificazione di scuole e di istituti di istruzione media tecnica pareggiati;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta, per evitare ritardi ed impedimenti all'immediato funzionamento, la necessità urgente di disporre la trasformazione e la istituzione delle scuole e degli istituti di istruzione media tecnica indipendentemente dalla approvazione dei relativi statuti, cui sarà provveduto con successivi Regi decreti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, col Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, sono istituiti: in Vibo Valentia, un Regio istituto tecnico con un corso inferiore completo, un corso della sezione commerciale e un corso della sezione per geometri; in Castelnuovo di Garfagnana, Castel San Giovanni, Castelfranco Emilia, Cittadella, Correggio, Fossombrone, Frosinone, Imola, Marcianise, Nizza Monferrato, Ostiglia, Penne, San Benedetto del Tronto, Termoli e Volterra, un Regio istituto tecnico inferiore isolato; in Como, Ivrea, Pavia e Pisa, una Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale; in Chieti, un Regio istituto tecnico industriale; in Cento, Iesi e Venezia, una Regia scuola tecnica ad indirizzo industriale; in Parma e Pescara, una Regia scuola tecnica ad indirizzo industriale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale; in Cosenza, una Regia scuola professionale femminile.

Art. 2. — A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è istituita la sezione per geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Bolzano.

Art. 3. — Sono istituiti inoltre, sempre a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, in Anagni, presso il Regio istituto tecnico inferiore, la sezione commerciale e la sezione per geometri; in Littoria, Portocivitanova e Treviglio, presso i Regi istituti tecnici inferiori, la sezione commerciale; in Firenze, Milano e Roma, presso i Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile, in aggiunta a quelli già esistenti, un corso inferiore completo; in Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Fiume, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Trieste e Venezia, presso i Regi istituti tecnici nautici, il corso inferiore completo.

Art. 4. — A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è istituito, in aggiunta a quelli già esistenti, un corso inferiore completo presso i Regi istituti tecnici commerciali e per geometri di Ancona « Benincasa », Firenze « Galilei », Palermo « Parlatore », Trieste « Da Vinci » e Roma « Da Vinci ». A decorrere dalla stessa data viene pure istituito, in aggiunta a quelli già esistenti, un corso inferiore completo presso i Regi istituti tecnici commerciali e per geometri di Foggia, Iesi, Melfi, Messina, Milano « Cattaneo », Modena, Pesaro, Pescara, Rimini, Rovigo, Udine e Viterbo, e presso il Regio istituto tecnico commerciale di Faenza e i Regi istituti tecnici inferiori isolati di Monza e Stradella mediante contemporanea soppressione delle seguenti classi collaterali stabili: Faenza, una prima, seconda e terza; Foggia, prima, seconda e terza; Iesi, una prima, seconda e terza; Melfi, prima, seconda e terza; Messina, una prima, seconda e terza; Milano « Cattaneo », una prima e seconda; Modena, prima, seconda e terza; Pesaro, una prima, seconda e terza; Pescara, una prima, seconda e terza; Rimini, prima, seconda e terza; Roma « Da Vinci » una prima, seconda e terza; Rovigo, prima, seconda e terza; Udine, prima, seconda e terza; Viterbo, prima, seconda e terza; Monza, una prima, seconda e terza; Stradella, una prima, seconda e terza.

Art. 5. — A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è soppressa la Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale di Feltre ed istituito, pure in Feltre, dalla stessa data, un Regio istituto tecnico con un corso inferiore completo ed una sezione commerciale ad indirizzo mercantile; sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale le Regie scuole di tirocinio ad orario ridotto di Cormons, Monfalcone, Portici e Torino; sono trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo industriale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale, le Regie scuole di tirocinio ad orario ridotto di Cividale del Friuli, Feltre, Torre Annunziata e il Regio laboratorio-scuola dell'istituto nazionale dei ciechi di Firenze; è istituito un altro corso, in aggiunta ai tre già esistenti, presso la Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Roma.

Art. 6. — A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, è soppresso il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Gorizia, e dalla stessa data è istituita la sezione per geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile della stessa città, c. in aggiunta al corso inferiore completo già esistente presso quest'ultimo istituto, sono istituiti altri due corsi inferiori completi.

Art. 7. — Le istituzioni e trasformazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 6 avranno luogo con gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.
Con successivi Regi decreti saranno approvati gli statuti delle scuole e degli istituti di nuova istituzione e delle scuole trasformate di cui al presente decreto. Pure con successivi Regi decreti saranno modificate le tabelle organiche annesse agli statuti delle scuole e degli istituti già esistenti, citati nel presente decreto.

Art. 8. — Restano fissati i contributi, indicati nel prospetto allegato al presente decreto cui si sono obbligati gli enti locali per il funzionamento delle scuole e istituti indicati nei precedenti articoli 1, 3, 5 e 6 e delle scuole e istituti regificati col R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867.
Fino a quando non siano pubblicati i Regi decreti di approvazione degli statuti relativi alle scuole e agli istituti, di cui agli articoli 1, 3, 5 e 6 del presente decreto, nonchè di quelli regificati con il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, potrà provvedersi alle spese di primo funzionamento delle scuole e degli istituti medesimi oltre che col contributo degli enti locali, mediante assegnazione in conto del contributo dello Stato quale sarà stabilito con i Regi decreti di cui al precedente articolo.

Art. 9. — Il presente decreto, che ha vigore dal 16 settembre 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 37. — MANCINI.

Prospetto dei contributi deliberati dagli enti locali a favore delle istituzioni e trasformazioni di scuole e istituti di istruzione media tecnica.

ENTE	SCUOLA E SEDE	Importo annuo contributo Lire
Provincia di Frosinone	Creazione di un corso superiore commerciale e di una sezione per geometri presso il Regio istituto tecnico inferiore di Anagni	60.000
Istituto nazionale fascista impiegati degli enti locali	Id. id.	20.000
Comune di Treviglio . .	Creazione di un corso superiore commerciale presso il Regio istituto tecnico inferiore di Treviglio	20.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Castelnuovo di Garfagnana	30.000
Comune di Castel San Giovanni	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Castel San Giovanni	30.000
Comune di Correggio . .	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Correggio	40.000
Comune di Fossombrone	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Fossombrone	10.000
Comune di Marcianise	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Marcianise	25.000
Comune di Nizza Monferrato	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Nizza Monferrato	20.000
Comune di Ostiglia . .	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Ostiglia	10.000
Comune di Penne . . .	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Penne	20.000
Comune di San Benedetto del Tronto	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in San Benedetto del Tronto	25.000
Comune di Termoli . .	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Termoli	25.000
Provincia di Pisa . . .	Creazione di un Regio istituto tecnico inferiore isolato in Volterra	15.000
Comune di Volterra . .	Id. id.	25.000
Congregazione di carità di Volterra	Id. id.	20.000
Comune di Barletta . .	Regificazione dell'istituto tecnico commerciale pareggiato di Barletta	170.000
Provincia di Campobasso	Regificazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri pareggiato di Campobasso	235.000
Provincia di Lucca . .	Regificazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri pareggiato di Lucca	242.000
Comune di Milano . .	Regificazione dell'istituto tecnico commerciale « Schiaparelli » di Milano	330.000
Provincia di Benevento	Regificazione dell'istituto tecnico commerciale mercantile pareggiato di Benevento	40.000
Comune di Benevento	Id. id.	11.451
Consiglio provinc. della econ. corp. di Benevento	Id. id.	35.520
Comune di Taranto . .	Regificazione dell'istituto tecnico commerciale pareggiato di Taranto	85.000
Comune di Catania . .	Regificazione della scuola tecnica commerciale pareggiata di Catania	5.000
Consiglio provinc. della econ. corp. di Catania	Id. id.	20.000
Comune di Fiorenzuola d'Arda	Regificazione dell'istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Fiorenzuola d'Arda.	70.000
Comune di Massa . . .	Regificazione dell'istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Massa.	70.000
Comune di Portici . . .	Regificazione dell'istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Portici.	25.000
Comune di Tolmezzo . .	Regificazione dell'istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Tolmezzo	25.000
Comune di Feltre . . .	Trasformazione della Regia scuola tecnica commerciale di Feltre in Regio istituto tecnico commerciale mercantile	30.000
Provincia di Belluno . .	Id. id.	20.000
Consiglio provinc. della econ. corp. di Belluno	Id. id.	8.494

ENTE	SCUOLA E SEDE	Importo annuo contributo Lire
Provincia di Chieti . .	Creazione di un Regio istituto tecnico industriale di Chieti	128.000
Comune di Cento . . .	Creazione di una Regia scuola tecnica industriale di Cento	29.000
Provincia di Ferrara . .	Id.	10.000
Patrimonio degli studi di Cento	Id.	15.000
Consiglio provinc. della econ. corp. di Ferrara	Id.	6.000
Comune di Parma . . .	Creazione di una Regia scuola tecnica industriale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale	65.000
Provincia di Parma . .	Id.	25.000
Orfanotrofio maschile « Vittorio Emanuele III » Parma	Id.	8.000
Consiglio provinc. della econ. corp. di Parma	Id.	10.000
Comune di Pescara . .	Creazione di una Regia scuola tecnica industriale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale	25.000
Provincia di Pescara . .	Id.	25.000
Consiglio provinc. della econ. corp. di Pescara	Id.	30.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 10 novembre 1936-XV, n. 1933.

Norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un Prestito redimibile 5 % e la istituzione di una imposta straordinaria immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali concernenti il prestito redimibile cinque per cento

Art. 1. — Le rendite del prestito redimibile 5 per cento, da emettersi in conformità del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, saranno inscritte nel Gran Libro del debito pubblico, per serie del valore capitale, ciascuna, di un miliardo.

Le serie saranno contraddistinte progressivamente con le lettere alfabetiche. Ciascuna serie comprenderà dieci milioni di obbligazioni, da lire cento ciascuna, indicate con un numero progressivo, da uno sino a dieci milioni.

Le obbligazioni di ciascuna serie saranno riunite in duecento gruppi, ciascuno del capitale nominale di cinque milioni, contraddistinti con numeri romani da I a CC. Ciascun gruppo comprenderà 50.000 obbligazioni.

Art. 2. — Le obbligazioni unitarie, da lire 100 ciascuna, potranno essere rappresentate da titoli unitari da lire 100, ovvero da titoli multipli, per il rispettivo valore capitale di lire 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.

Art. 3. — E' concessa facoltà di emettere titoli al portatore, ovvero titoli nominativi. Questi ultimi potranno comprendere obbligazioni unitarie o multiple, della medesima serie e dello stesso gruppo, ovvero anche di serie e gruppi diversi. Ciascun certificato comprenderà al massimo il numero dei titoli consentito dal relativo modello.

Potranno emettersi, in luogo di titoli nominativi, libretti nominativi.

Le firme sui titoli al portatore, sui titoli nominativi e sulle iscrizioni corrispondenti agli uni e agli altri, saranno impresse a fac-simile; salvo, per quanto riguarda i titoli nominativi, da emettere per operazioni ordinarie, l'osservanza dell'art. 5, secondo comma, del regolamento sul Debito Pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Art. 4. — Gli interessi, relativi alle obbligazioni del nuovo prestito, decorreranno dal 1° gennaio 1937 e saranno pagabili nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nelle Colonie e nei Possedimenti, sia per i titoli al portatore che per quelli nominativi e per i libretti, a rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno, con l'osservanza delle medesime norme in vigore per il pagamento degli interessi relativi ai titoli degli altri debiti, inscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

Art. 5. — Tutte le operazioni, considerate nel testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, e nel relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, sono ammesse, con l'osservanza delle medesime norme e con le medesime agevolezze, per i titoli al portatore o nominativi del nuovo prestito redimibile 5 per cento.

E' consentita la divisione dei titoli multipli al portatore, in altri di valore inferiore, nonchè la riunione dei tagli unitari o multipli, della medesima serie e dello stesso gruppo, con numerazione progressiva, in altri di valore maggiore.

Art. 6. — Gli interessi, relativi ai titoli del prestito redimibile cinque per cento considerato nel presente decreto, sono, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, esenti da qualsiasi imposta presente e futura, ivi compresa la tassa di manomorta, stabilita col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271.

Art. 7. — Le obbligazioni comprese in ciascuna serie saranno estinte esclusivamente mediante sorteggio annuale, secondo il piano di ammortamento allegato al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

L'estrazione sarà effettuata nel mese di novembre di ciascun anno. Le obbligazioni sorteggiate saranno rimborsate, al valore nominale, a decorrere dal 1° gennaio successivo, dalla quale data cesseranno i relativi interessi.

Art. 8. — Le estrazioni, per tutte le serie del prestito redimibile 5 per cento emesse e collocate, avranno inizio nel 1938 e termineranno nel 1962.

Le serie verranno estinte nel periodo di tempo, che correrà dalla data di collocazione di ciascuna di esse al 1962; ed il primo sorteggio

di ciascuna, se avvenga dopo il 1938, comprenderà anche le quote di ammortamento relative agli anni precedenti.

L'Amministrazione del Debito pubblico procederà all'estrazione anche per le serie non interamente collocate; all'uopo saranno emesse le iscrizioni, corrispondenti a tutta la serie, distinte nei gruppi di cinque milioni ciascuno, considerati nel precedente articolo primo, salvo ad annullare quelle, corrispondenti a obbligazioni non collocate, e che verranno eventualmente comprese nelle estrazioni.

Art. 9. — Le estrazioni, per tutte le serie del prestito redimibile 5 per cento, saranno effettuate per gruppi, ognuno di cinquantamila obbligazioni unitarie, da lire 100 ciascuna.

Saranno sorteggiati, per ogni serie, altrettanti gruppi, quanti ne sono contenuti nella relativa quota di ammortamento annuale.

Per le estrazioni e per i rimborsi delle obbligazioni saranno applicabili le norme contenute nel regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e nel R. decreto 19 febbraio 1922, n. 306.

Art. 10 — Con decreti Reali, promossi dal Ministro per le finanze, sarà determinata la composizione di ciascuna serie del prestito, all'atto della emissione, e saranno stabiliti i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore, dei certificati nominativi e dei libretti.

TITOLO II.

Disposizioni relative alla pubblica sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento.

Art. 11. — La pubblica sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, creato con R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, avrà inizio dal 2 gennaio 1937 e proseguirà fino alla data che verrà determinata con successivo decreto del Ministro per le finanze.

Le sottoscrizioni saranno ricevute dalla Tesoreria centrale e dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, nell'Africa Orientale, nelle Colonie e nei Possedimenti od anche da istituti di credito che fossero eventualmente autorizzati con decreto del Ministro per le finanze, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 12. — Le sottoscrizioni potranno effettuarsi per cento lire di capitale nominale o per qualunque somma multipla di cento.

Il prezzo della sottoscrizione è fissato, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, in misura pari al valore nominale.

Art. 13. — I sottoscrittori per somme superiori a lire cento hanno facoltà di pagarne l'importo in tre rate, mediante versamento del 35 per cento all'atto della sottoscrizione, del 35 per cento entro il 31 marzo 1937 e del 30 per cento entro il 30 giugno 1937.

I sottoscrittori hanno facoltà di anticipare i versamenti rateali, in tutto o in parte e in qualunque momento, purchè a rate complete.

In caso di ritardo nei versamenti rateali, oltre le prescritte scadenze, i sottoscrittori saranno soggetti all'interesse di mora nella misura del 6 per cento annuo.

Qualora i versamenti fossero ritardati oltre il 31 luglio 1937, i titoli saranno realizzati al meglio, a conto e rischio dei ritardatari. A cura della Direzione generale del Debito pubblico saranno pubblicati, per una sola volta, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli estremi dei certificati provvisori all'ordine corrispondenti ai titoli realizzati al meglio.

Art. 14. — I sottoscrittori, che versino in unica soluzione l'intero ammontare della sottoscrizione, dovranno rimborsare il rateo di interesse, alla ragione annua del 5 per cento, dal 1° gennaio 1937 al giorno del versamento.

I sottoscrittori che, valendosi della facoltà concessa dal precedente art. 13, versino l'importo con pagamenti rateali, dovranno, sull'ammontare delle singole rate, rimborsare il rateo di interesse 5 per cento, dal 1° gennaio 1937 al giorno dei rispettivi pagamenti rateali.

Art. 15. — Ai sottoscrittori in unica soluzione, a cura della Regia tesoreria centrale o delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, saranno consegnati, direttamente o a mezzo degli istituti di credito che fossero autorizzati ai sensi del precedente art. 11, in corrispondenza delle somme versate, certificati provvisori al portatore, ovvero, su richiesta dei sottoscrittori, certificati provvisori all'ordine.

Ai sottoscrittori con pagamenti rateali saranno in ogni caso consegnati certificati provvisori all'ordine.

I certificati provvisori all'ordine saranno trasferibili mediante girata, a norma del R. decreto 5 marzo 1934, n. 292, senza formalità di legalizzazione.

Art. 16. — I certificati provvisori al portatore, nonchè quelli all'ordine che risultino interamente liberati, saranno commutati, a cura della Regia tesoreria centrale o delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, direttamente o a mezzo degli istituti di credito che fossero autorizzati ai sensi del precedente art. 11, in titoli definitivi del nuovo prestito.

Art. 17. — Le sottoscrizioni potranno essere effettuate anche all'estero, con versamento integrale dell'importo relativo, presso le banche che verranno indicate a mezzo delle Regie Rappresentanze all'estero.

Potranno altresì essere incaricati a ricevere le sottoscrizioni i Regi Consolati.

Le sottoscrizioni saranno trasmesse dagli istituti bancari o dai Regi Consolati alla Direzione generale del Debito pubblico, che, a suo tempo, curerà l'invio ai medesimi dei titoli definitivi del nuovo prestito da consegnarsi ai sottoscrittori.

TITOLO III.

Disposizioni relative alla sottoscrizione da parte dei possessori dei terreni e fabbricati e all'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare.

Art. 18. — Alla sottoscrizione al prestito redimibile 5 % sono di regola tenute le ditte inscritte nei ruoli pubblicati nell'anno 1937 o nei ruoli suppletivi pubblicati negli anni successivi, con riferimento, in ogni caso, al primo gennaio 1937.

Ai fini del disposto del 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, gli effettivi possessori degli immobili ivi contemplati possono denunziare i loro diritti entro il 5 dicembre 1936. La denunzia ha effetto solo per la inscrizione dei possessori stessi nei ruoli di sottoscrizione ed in quelli dell'imposta straordinaria immobiliare.

Gli Uffici delle imposte dirette possono prendere l'iniziativa della variazioni che risultino da documenti idonei alla esecuzione delle volture catastali.

Non si tiene conto dei trasferimenti successivi alla data del 5 ottobre 1936 quando per effetto di essi si verifichino frazionamenti in quote inferiori al minimo stabilito dall'art. 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

Art. 19. — La esenzione dalla sottoscrizione, di cui al numero 2 dell'articolo 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, si riferisce agli Enti ed alle Opere contemplati nello statuto del Partito Nazionale Fascista ed inoltre a quelli il cui personale, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, abbia il trattamento della categoria *D*.

Ferme restando le disposizioni di carattere tributario contenute nell'articolo 29 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, annesso alla legge 27 maggio 1929, n. 810, tra gli Enti ecclesiastici di cui al numero 6 del citato articolo 3 si intendono compresi anche quelli di istruzione.

Le ditte collettive che comprendono anche soggetti esenti vengono considerate per la parte che rimane, eliminando dalla intestazione i soggetti stessi e dal valore complessivo degli immobili la quota ad essi spettante.

Art. 20. — Gli edifici soggetti a demolizione sia in esecuzione di piani regolatori particolareggiati debitamente approvati e pubblicati, che per disposizione delle competenti autorità amministrative, non sono assoggettabili agli oneri previsti dal R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, quando l'effettiva demolizione dello stabile avvenga entro il 31 dicembre 1941.

Verificandosi tale condizione, si farà luogo allo sgravio per indebito su domanda degli interessati.

Art. 21. — I possessori di beni immobili indicati all'art. 5 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, devono presentare per ciascun Comune la dichiarazione all'Ufficio delle imposte dirette alla cui circoscrizione il Comune appartiene, non oltre il 5 dicembre 1936.

Allo stesso obbligo sono tenuti i possessori dei beni immobili e dei diritti immobiliari comunque non censiti o non assoggettati ad imposta. Vi sono tenuti altresì coloro che abbiano effettuati investimenti immobiliari in opere tuttora in corso di esecuzione o che, se anche ultimate, non fossero ancora suscettibili di reddito.

L'accertamento è eseguito con le norme di procedura vigenti per l'imposta sui fabbricati.

Uguale procedura deve seguirsi nella valutazione di opere che al 5 ottobre 1936 non erano ancora ultimate o che, se anche ultimate, non siano ancora suscettibili di reddito.

La denunzia deve contenere:

1° la intestazione ed il domicilio della ditta con la indicazione del titolo del possesso;

2° l'ubicazione dell'immobile;

3° la natura, l'uso e la destinazione di esso;

4° le opere in corso di esecuzione o non ancora suscettibili di reddito;

5° la superficie, se trattasi di terreni, e la consistenza, distintamente per piani e vani, se trattasi di fabbricati;

6° il numero catastale della mappa e della sezione, ove esista;

7° il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia, se lo stabile, o porzione di esso, è affittato;

8° il reddito presunto che si potrebbe ricavare in via di affitto comparativamente ad altri stabili posti in simili condizioni e circostanze, per gli stabili, o porzioni di essi, non affittati;

9° la consistenza di ciascuna porzione di stabile data in affitto, e gli estremi della registrazione dei relativi contratti;

10° la indicazione delle somme investite o quella dei valori, sulla base dei prezzi correnti al 5 ottobre 1936, per le opere di cui al precedente numero 4.

Art. 22. — Agli effetti dell'applicazione degli articoli 5 e 14 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, la denunzia relativa agli opifici va fatta tenendo presenti gli elementi costitutivi di essi.

Il valore degli impianti riversibili è escluso dalla valutazione agli effetti della sottoscrizione e della imposta straordinaria immobiliare, quando il concedente non vi sia tenuto in forza dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. In tutti gli altri casi il valore stesso è assoggettato alla sottoscrizione ed alla imposta correlativa con attribuzione al corrispondente dell'importo delle annualità decorse ed al concessionario dell'importo residuo.

Art. 23. — Agli effetti della determinazione del cumulo previsto dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, concorrono insieme i terreni ed i fabbricati esistenti nel Regno.

Allorquando il valore di lire diecimila viene raggiunto mediante il cumulo di valori relativi a diritti immobiliari di spettanza di altre ditte o col concorso di quote iscritte in articoli di ruolo già considerati ai fini della sottoscrizione, la ditta, persona fisica od ente, chiamata a contribuire per effetto del cumulo, sarà inscritta a ruolo a nome proprio, al netto delle quote già comprese nel ruolo sotto altra intestazione.

Le ditte, persone fisiche od enti, che posseggono in uno o più Comuni immobili il cui valore singolo non raggiunge le lire diecimila, sono tenute a denunziare ai rispettivi Uffici delle imposte l'assoggettabilità di detti beni agli obblighi stabiliti dal Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, quando il valore complessivo di essi, da solo o cumulato con quello di altri beni dovunque posseduti, raggiunge il limite previsto.

Art. 24. — Ferme restando la inscrizione a ruolo della ditta quale risulta dal catasto e la solidarietà tra i componenti la stessa ditta, tanto per il versamento delle quote di sottoscrizione, quanto per il pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare, nei casi in cui la nuda proprietà e l'usufrutto dei terreni e dei fabbricati appartengano a persone diverse, e sia necessario, ad ogni effetto, procedere al riparto tra gli aventi diritto, il valore dell'usufrutto si determina con le norme seguenti:

Se l'usufrutto è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, esso è ragguagliato alla metà dell'intero valore dell'immobile quando l'usufruttuario non abbia compiuto 50 anni di età, ed al quarto dello stesso valore quando li abbia compiuti.

Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, esso è ragguagliato a tanti ventesimi del valore dell'immobile quanti sono gli anni della sua durata. Quando l'usufruttuario abbia compiuto l'età di 50 anni l'usufrutto è valutato per non più di cinque ventesimi.

Il valore della proprietà nuda si determina in base alla differenza tra il valore dell'intera proprietà e quello dell'usufrutto.

Lo stesso criterio si applica quando la proprietà è gravata da diritti di uso o di abitazione.

Il valore dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni che dipendono da condominio o da dominio diretto è, ad ogni effetto, determinato in ragione del cento per cinque del rispettivo ammontare.

La ripartizione dell'onere nei rapporti tra le parti sarà fatta con i criteri stabiliti nel presente articolo, salvo accordi contrattuali tra le parti medesime.

Art. 25. — La detrazione dei crediti ipotecari di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, comprende il capitale effettivamente dovuto al 31 dicembre 1936, con esclusione degli interessi, delle spese e di ogni altro accessorio.

Tuttavia sono calcolate nella consistenza alla data del 5 ottobre 1936 le somme effettivamente dovute in dipendenza di crediti ipotecari stipulati nella forma di conto corrente o di aperture di credito in conto corrente.

Non sono detraibili gli oneri ipotecari costituenti semplici garanzie per debiti eventuali o futuri o per debiti relativi a capitali i cui frutti siano nella libera disponibilità del possessore dell'immobile ipotecato.

Ciascun credito ipotecario viene detratto dal valore dei soli stabili che lo garantiscono, esclusi gli altri beni posseduti dal debitore e non gravati dall'ipoteca.

I crediti assistiti da privilegio speciale annotato nei registri tenuti dal conservatore delle ipoteche, che siano stati concessi in dipendenza di opere di bonifica, non vengono detratti nel caso in cui il maggior reddito dei terreni derivante dalle opere stesse non venga assoggettato per il 1937 alla ordinaria imposta fondiaria e non sia quindi considerato ai fini della sottoscrizione e dell'imposta straordinaria immobiliare.

Art. 26. — Per ottenere la detrazione dei crediti ipotecari i possessori dei beni immobili gravati da ipoteche devono presentare entro il 5 dicembre 1936, a pena di decadenza, domanda a ciascuno degli Uffici delle imposte dirette nella cui circoscrizione sono situati i beni ipotecati, con indicazione del credito complessivo, dei Comuni nei quali si trovano i beni stessi, e della quota proporzionale dei crediti a ciascuno di essi inerente.

La domanda deve inoltre contenere:

1° il cognome, il nome, la paternità e il domicilio dei debitori e dei creditori, e, quando si tratti di enti, la denominazione e la sede di essi;

2° gli estremi del titolo costitutivo del credito ipotecario, ed il Comune nel quale è iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta;

3° l'effettivo ammontare del credito al 31 dicembre 1936 per sorte capitale, esclusi gli interessi ed ogni altro accessorio.

Art. 27. — A corredo della domanda di cui all'articolo precedente il possessore deve produrre lo stato ipotecario con gli annotamenti a data corrente.

Gli emolumenti e diritti dovuti ai conservatori ai termini della legge ipotecaria 30 dicembre 1923, n. 3272, sono stabiliti nella misura fissa di lire tre per ogni certificato e di lire due per ogni domanda da essi redatta.

Quando trattisi di mutui concessi da istituti che esercitano il credito fondiario, nonchè da istituti che concedono mutui ipotecari in base alle leggi speciali sui terremoti, il certificato ipotecario può essere sostituito da altro in carta libera rilasciato dall'ente creditore, attestante altresì l'effettivo ammontare del credito per sorte capitale al 31 dicembre 1936.

La documentazione delle domande può presentarsi all'Ufficio delle imposte fino al 5 febbraio 1937, ma la dilazione non esime il possessore dall'obbligo della dichiarazione delle passività entro il 5 dicembre 1936, a pena di decadenza.

Art. 28 — L'inscrizione nei ruoli speciali disposti col R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, non pregiudica l'azione della Finanza per le rettifiche, nei termini prescritti dall'art. 19 del citato decreto, delle dichiarazioni presentate dai possessori.

Art. 29. — Agli effetti della esecuzione dei provvedimenti per l'applicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, sono ritenute valide le notifiche eseguite nei confronti di uno solo degli intestati della ditta catastale collettiva.

Nel caso di beni non assoggettati all'imposta fondiaria la notifica dovrà essere eseguita anche nei confronti dei cointestati compresi nella denunzia, quando siano documentati i diritti di essi.

Art. 30. — Le quote di sottoscrizione sono inscritte nei ruoli dei Comuni nei quali gli stabili sono situati.

Art. 31. — L'imposta straordinaria immobiliare, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, è liquidata sugli stessi valori immobiliari netti sui quali sono state determinate le somme da sottoscrivere e, nella sua applicazione per l'anno 1937, è dovuta dalle stesse ditte tenute alla sottoscrizione del prestito.

Per lo stesso anno i ruoli di questa imposta non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 32. — Ciascuna partita compresa nei ruoli speciali di sottoscrizione ed in quelli per l'imposta straordinaria immobiliare, fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi, salvo il regresso contro i coobbligati, ai termini dell'art. 24, ultimo comma, della vigente legge per la riscossione delle imposte dirette.

I nuovi proprietari o possessori degli immobili rispondono solidalmente con i precedenti proprietari o possessori, del carico gravante sugli immobili stessi iscritto a ruolo a nome di questi ultimi.

Art. 33. — I ruoli speciali di sottoscrizione si comunicano con i relativi riassunti all'Intendente di finanza pel visto di esecutorietà e non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge sulla riscossione.

Le scadenze normali per il pagamento delle quote di sottoscrizione iscritte nei ruoli speciali coincidono con quelle stabilite per le imposte dirette.

Nel 1937 la prima rata avrà tuttavia scadenza il 10 marzo.

I ruoli speciali successivi al primo vanno in riscossione rispettivamente il 10 giugno, 10 agosto e 10 ottobre, e le quote di prestito in essi iscritte sono ripartite in sei rate uguali.

Art. 34. — Per la riscossione delle quote di sottoscrizione l'esattore fa uso di separati registri.

Le quietanze sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In deroga a qualsiasi altra disposizione, le emarginazioni dei pagamenti, nonchè dei versamenti e dei rimborsi devono essere eseguite sul ruolo speciale entro il giorno successivo al rilascio della quietanza, o alla ricevuta comunicazione del versamento in Tesoreria, o alla effettuazione del rimborso.

L'Intendente comunica a ciascun esattore gli elenchi delle ditte ammesse a versare nelle Sezioni della Tesoreria provinciale, e, subito dopo la scadenza di ciascuna rata, l'elenco delle ditte che hanno versato e quello delle inadempienti, per l'inizio della procedura esecutiva.

L'esattore con l'ultimo versamento di ciascun bimestre di scadenza comunica all'Intendenza il conto delle riscossioni, conforme al modello adottato, corredato dell'elenco delle ditte morose al pagamento e di quello degli sgravi disposti nel bimestre.

Art. 35. — Per il ritardato pagamento delle quote di sottoscrizione si applica l'indennità di mora nella misura fissa del 3 per cento.

Nel caso di mancato pagamento di due rate di sottoscrizione, lo esattore fa notificare nel termine di giorni 20 dalla scadenza della seconda rata l'avviso di mora.

In esso avverte il sottoscrittore che in caso di ritardo al pagamento nel termine di giorni 5 dalla notifica dell'avviso stesso si procederà alla esecuzione immobiliare anche per le rimanenti rate di sottoscrizione non ancora scadute.

Per il ricupero dell'intera quota l'esattore agisce sugli immobili oggetto della sottoscrizione; può, peraltro, l'Intendente di finanza, su motivata richiesta dell'esattore, autorizzare la previa escussione mobiliare del sottoscrittore.

L'avviso di mora è trascritto negli Uffici delle ipoteche, e, dalla data della trascrizione, il contribuente non può alienare a qualsiasi titolo i beni immobili, rimanendone in possesso come sequestratario giudiziale, a meno che, su istanza dell'esattore, il pretore non ritenga di nominare altro sequestratario.

L'avviso di mora deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 44 della vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette per quanto riguarda le generalità del debitore e la descrizione degli immobili.

Art. 36. — Agli Uffici delle imposte dirette per il rilascio del certificato di cui al terzo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, è dovuto il solo compenso fisso di lire due a carico del richiedente, riscuotibile direttamente dagli Uffici stessi.

Art. 37. — Le domande di rimborso a titolo di indebito di quote di sottoscrizione si presentano all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nei termini e con le modalità stabilite per la restituzione delle quote indebite di imposte dirette.

L'ufficio delle imposte, in base alle domande accolte e alle decisioni definitive delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, compila l'elenco di sgravio, che comunica all'esattore.

L'esattore annota a margine del ruolo, nel termine di cui all'art. 34, gli estremi dell'elenco e l'ammontare della quota sgravata, ne sospende la riscossione, riporta sull'elenco gli estremi delle bollette rilasciate al contribuente per la quota sgravata con l'ammontare di ciascun pagamento, vi annota la data del versamento fatto in Tesoreria nel quale è stata compresa ciascuna somma pagata dal sottoscrittore, vi appone la data e la firma, e lo trasmette all'Intendenza di finanza.

L'Intendenza liquida le somme dovute e provvede al ricupero dell'aggio a carico dell'esattore sulla quota di sottoscrizione, o parte di essa, rimborsata.

Art. 38. — Per il rimborso delle quote inesigibili dell'imposta straordinaria immobiliare valgono le norme comuni alle imposte dirette.

Quando la quota sia ammessa al rimborso e consti della regolarità degli atti esecutivi anche nei confronti della partita correlativa del ruolo speciale di sottoscrizione, si procede all'annullamento di questa mediante decreto di discarico dell'Intendenza di finanza.

Nel caso di rifiuto del rimborso dell'imposta straordinaria immobiliare con provvedimento definitivo, per insufficienza od irregolarità degli atti esecutivi, sussistenti anche nei confronti della correlativa quota di sottoscrizione, l'esattore, per la mancata riscossione di questa ultima, incorre soltanto in una pena pecuniaria da un ventesimo ad un quinto dell'ammontare della quota di sottoscrizione.

Essa è applicabile con ordinanza dell'Intendenza di finanza contro la quale è ammesso solo ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministero delle finanze.

Art. 39. — Gli esattori versano in ciascun giorno alla Sezione di R. tesoreria provinciale, direttamente ovvero con vaglia postali di servizio, le quote di sottoscrizione riscosse nel giorno precedente.

L'esattore che ritardi il versamento è soggetto alla indennità di mora nella misura fissa del 6 per cento a favore dell'Erario.

Del mancato versamento l'esattore risponde con la cauzione e con tutti i suoi beni a termini delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Agli atti esecutivi contro l'esattore inadempiente provvede ai sensi della legge sulla riscossione il ricevitore provinciale su richiesta dell'Intendenza di finanza.

Art. 40. — Per la riscossione delle quote di sottoscrizione, agli esattori delle imposte è dovuto, a carico dello Stato, l'aggio di centesimi 30 per ogni cento lire comunque versate.

Quando gli aggi risultanti dagli attuali contratti di appalto siano superiori alle lire due, è dovuto inoltre, per ogni cento lire, un supplemento nella seguente misura:

aggi da L. 2,01 a L. 3	L. 0,05
aggi da » 3,01 a » 4	» 0,10
aggi da » 4,01 a » 5	» 0,15
aggi da » 5,01 a » 6	» 0,20

Al pagamento degli aggi provvede l'Intendente di finanza, bimestralmente, dopo la scadenza di ciascuna rata, con ordinativo su ordine di accreditamento disposto dall'Amministrazione centrale delle imposte dirette sul competente capitolo di spesa.

Art. 41. — Le indennità di mora del tre per cento corrono sempre a beneficio dell'Erario, e sono versate dagli esattori contemporaneamente alle quote di sottoscrizione con imputazione al competente capitolo.

Nel caso di procedura esecutiva spettano all'esattore i compensi portati dalla vigente tabella.

Art. 42. — Per la riscossione dell'imposta straordinaria immobiliare nulla è innovato alle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, salvo la eccezione contenuta nel precedente articolo 31.

La prima rata dell'anno 1937 avrà tuttavia scadenza il 10 marzo.

Art. 43 — Nella determinazione del reddito agli effetti della imposta complementare progressiva non si terrà conto degli interessi del prestito redimibile 5 per cento sottoscritto mediante ruoli nominativi, fino a quando i titoli siano rimasti in possesso del sottoscrittore.

A tale effetto la esenzione è concessa su presentazione di un certificato rilasciato dalle Sezioni di R. Tesoreria attestante gli estremi dei titoli consegnati con riferimento alla ditta inscritta nel ruolo di sottoscrizione nonchè mediante esibizione dei titoli menzionati nel certificato.

Art. 44 — Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare sara compresa tra le spese deducibili l'imposta straordinaria immobiliare.

Si considerano come imposta effettivamente pagata, e si detraggono fino alla scadenza dei 25 anni, per i quali avrebbero dovuto corrispondersi, anche le annualità dell'imposta straordinaria in precedenza riscattata.

Art. 45. — L'Ispettorato compartimentale delle imposte vigila sulla regolarità della riscossione dei ruoli di sottoscrizione, disponendo, di concerto con le Intendenze di finanza, periodiche verifiche di cassa e delle contabilità prescritte.

Ove lo reputi opportuno, l'Amministrazione finanziaria potrà disporre l'invio presso l'esattore di apposito commissario per la vigilanza della riscossione e del versamento delle quote del prestito.

Art. 46. — Per quanto non sia diversamente stabilito nel presente titolo si osservano le disposizioni per l'imposta sui fabbricati.

Le dichiarazioni, le domande di detrazione dei crediti ipotecari e le relative documentazioni possono essere presentate all'ufficio municipale nei Comuni ove manchi l'Ufficio delle imposte.

In ogni caso è consentito l'invio di tali atti all'Ufficio delle imposte competente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

TITOLO IV.

Disposizioni concernenti la consegna dei titoli relativi alla sottoscrizione dei possessori di terreni e fabbricati.

Art. 47. — A ciascun sottoscrittore al prestito redimibile 5 per cento di cui al precedente titolo III, in corrispondenza della somma dovuta e integralmente versata, spettano uno o più titoli del prestito stesso, fruttanti l'interesse a decorrere dal 1° gennaio 1937.

Il sottoscrittore dovrà peraltro rifondere gli interessi alla ragione annua del 5 per cento, rispettivamente sui singoli pagamenti effettuati o sulla intera somma versata in unica soluzione, dal 1° gennaio 1937 al giorno di ciascuno o dell'intero versamento eseguito.

Art. 48. — Il sottoscrittore ha facoltà di anticipare il versamento di tutte o di alcune rate purchè complete, senza ulteriore sua responsabilità.

I versamenti eseguiti dopo la scadenza delle rate si debbono imputare alle rate scadute, poi alle spese ed ai diritti dovuti all'esattore ed infine alle indennità di mora.

Per le rate scadute sono anche ammessi versamenti in acconto.

Art. 49. — Ferme restando le disposizioni del precedente art. 32, è consentito che qualsiasi persona possa effettuare i pagamenti delle quote di sottoscrizione per conto o in luogo degli obbligati.

In tale caso nella quietanza sarà dato atto anche del nome della persona o della società od ente che esegue il versamento per conto dell'obbligato alla sottoscrizione.

Art. 50. — Gli esattori saranno forniti, a cura dell'Amministrazione finanziaria, di bollettari costituiti da fogli numerati, ciascuno dei quali conterrà la matrice, la quietanza e la contromatrice di essa.

All'atto del versamento di ciascuna rata, l'esattore riporterà simultaneamente nella matrice, nella quietanza e nella contromatrice, le indicazioni dell'anno, del mese e del giorno in cui il versamento verrà effettuato; il nome, il cognome, la paternità e il domicilio della persona che esegue il versamento; l'ammontare in lettere, oltre che in cifre, del versamento effettuato; l'indicazione della rata, designata con la relativa scadenza, alla quale il pagamento si riferisce; l'indicazione dell'articolo del ruolo, con l'intestazione e tutte le altre risultanze di esso, in relazione al quale il pagamento sia eseguito.

Per le indennità di mora o per i pagamenti di altri diritti o spese, debbono essere rilasciate ricevute tratte da bollettari distinti.

Per i versamenti in acconto di rate scadute saranno rilasciate ricevute provvisorie. Non appena sarà completato il pagamento di ciascuna rata, sarà consegnata, previo ritiro delle ricevute provvisorie, quietanza da staccarsi dal bollettario considerato nel precedente comma secondo, nella quale sarà anche fatto riferimento alle ricevute provvisorie ritirate.

Le quietanze, le ricevute, le matrici e le contromatrici debbono essere firmate a mano dall'esattore ovvero dal collettore.

In nessun caso è permesso agli esattori di dare copia delle quietanze.

Art. 51. — E' data facoltà alle persone che eseguono i versamenti all'esattore, di chiedere, all'atto del versamento delle singole rate di sottoscrizione, che i titoli definitivi al portatore siano consegnati personalmente ad esse stesse ovvero ad altri o ad un istituto di credito.

Siffatta dichiarazione sarà annotata sulle quietanze e sulle relative matrici e contromatrici.

Art. 52. — Ciascuna quietanza deve comprendere soltanto le somme relative ad un articolo del ruolo, anche se la persona che esegue il relativo pagamento versi l'importo di somme concernenti altri articoli, intestati ad essa o ad altri.

Ai sottoscrittori, che versino in unica soluzione due o più rate, sono rilasciate quietanze separate, corrispondenti all'ammontare di ciascuna rata.

Le quietanze debbono corrispondere alle matrici e alle contromatrici, senza correzioni o cancellature.

Art. 53. — Le modalità relative alle operazioni di competenza degli Istituti di credito e delle banche, previste nel capoverso dell'art. 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, verranno stabilite con disposizioni del Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, da prendersi anche in deroga alle norme sulla disciplina del credito nello stesso Regio decreto-legge contenute.

Art. 54. — I possessori di terreni o di fabbricati, che intendano di chiedere i crediti o le anticipazioni di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, debbono versare all'istituto sovventore la differenza tra la somma anticipata e quella necessaria per l'integrale sottoscrizione.

L'istituto sovventore provvederà al pagamento della quota di sottoscrizione, ritirerà le quietanze e, successivamente, i corrispondenti titoli del prestito, i quali saranno trattenuti in pegno dall'istituto stesso, sino alla estinzione del credito o dell'anticipazione ovvero del residuo di essi.

Gli estremi dei titoli ritirati devono essere comunicati dall'istituto sovventore agli interessati.

Nella determinazione del reddito di categoria *B* degli istituti indicati nel citato art. 15 non saranno computati gli interessi concernenti le operazioni di credito considerate nel presente articolo.

Art. 55. — Il privilegio considerato nell'ultimo comma dell'articolo 17 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, ha effetto anche nei riguardi dei terzi possessori degli immobili a norma dell'art. 43, 3° comma, del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401, esclusa la limitazione di tempo ivi indicata. Sono salvi peraltro i diritti dei terzi menzionati nel citato articolo 17.

Gli interessati potranno dimostrare di fronte ai terzi che sugli immobili gravati dall'obbligo della sottoscrizione, non sussiste il privilegio di cui sopra, anche mediante certificato da rilasciarsi dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale del luogo ove si trovano gli immobili, dal quale risulti se il versamento delle quote di sottoscrizione sia stato eseguito a cura degli obbligati ovvero con l'intervento di uno degli istituti sovventori autorizzati ai sensi del capoverso dell'articolo 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In quest'ultimo caso la cessazione del privilegio potrà essere provata anche mediante dichiarazione da rilasciarsi, in carta libera, dall'istituto sovventore.

Art. 56. — Le domande per le operazioni di credito o di anticipazione prodotte agli Istituti sovventori dai rappresentanti delle società, degli enti, degli incapaci, tenuti alle sottoscrizioni, saranno considerate quali atti di semplice amministrazione ed avranno effetto, senza necessità di autorizzazioni amministrative o giudiziarie o di particolari formalità.

Parimenti non saranno a tal uopo necessari consensi di persone diverse da quelle che figurano inscritte nel ruolo o siano comunque tenute alle sottoscrizioni. Quando gli obbligati siano due o più sarà valida l'operazione anche se stipulata con uno solo di essi.

In ogni caso, qualunque sia la persona con la quale la banca abbia stipulato l'operazione di credito o di anticipazione, l'operazione medesima è pienamente valida ed assistita dal privilegio sull'immobile al quale si riferisce la sottoscrizione.

Art. 57. — L'esattore, ogni decade, a partire dalle scadenze indicate nel precedente articolo 33, dovrà inviare, alla competente Intendenza di finanza - Sezione tesoro - un elenco nel quale saranno descritte le contromatrici corrispondenti alle quietanze emesse nella decade. All'elenco saranno allegate le contromatrici.

Contemporaneamente invierà un elenco, contenente le indicazioni relative alle ricevute emesse per indennità di mora.

L'Intendenza di finanza - Sezione tesoro - riscontrerà l'esattezza delle indicazioni contenute negli elenchi, confrontandole con quelle risultanti dalle contromatrici e dalla copia del ruolo rimessale dall'Ufficio distrettuale delle imposte, accertando in particolar modo che le intestazioni delle contromatrici siano complete; annoterà sulla copia del ruolo i pagamenti effettuati, e trasmetterà alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale gli elenchi muniti di dichiarazione di regolarità, allegandovi le contromatrici.

L'esattore invierà altresì, ogni decade, un elenco delle ricevute provvisorie consegnate per versamenti in acconto di rate scadute, che l'Intendenza di finanza - Sezione tesoro - previa annotazione nei propri registri, e dichiarazione di regolarità, inoltrerà alla Sezione di R. Tesoreria provinciale. Completato l'integrale pagamento della rata, l'esattore comprenderà la contromatrice della quietanza emessa nell'elenco della decade di cui al primo comma del presente articolo, allegandovi le ricevute provvisorie ritirate in corrispondenza.

Art. 58. — Le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, ricevuti gli elenchi con gli allegati, indicati nel precedente art. 57, riscontreranno se l'ammontare delle somme indicatevi corrisponda a quello dei versamenti effettuati dagli esattori, nel periodo di tempo al quale gli elenchi si riferiscono, ovvero anche in precedenza, per le quietanze emesse in sostituzione di ricevute provvisorie.

Le Sezioni di Regia tesoreria annoteranno nei propri registri le risultanze degli elenchi e dei corrispondenti allegati; indi accuseranno ricevuta all'Intendenza di finanza - Sezione tesoro - con dichiarazione di regolarità e con indicazione degli estremi delle quietanze di entrata emesse in dipendenza della sottoscrizione.

Art. 59. — Le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, quando sia stato effettuato l'integrale versamento delle quote di sottoscrizione, attribuite ai possessori d'immobili compresi nei ruoli, consegneranno all'esibitore delle sei quietanze emesse dall'esattore, in corrispondenza alle singole rate di dette quote, e previo confronto delle quietanze con le relative contromatrici, i titoli al portatore definitivi del prestito redimibile 5 per cento, per l'ammontare relativo alla somma sottoscritta, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1937.

Nel caso in cui dalle quietanze rilasciate dall'esattore risulti indicata la persona o l'istituto al quale debba effettuarsi la consegna dei titoli, la Sezione di Regia tesoreria dovrà effettuare tale consegna esclusivamente alla persona o all'Istituto indicato. Qualora dalle quietanze risultino indicazioni diverse, la Sezione di Regia tesoreria è autorizzata ad eseguire la consegna alla persona o all'istituto che figura nell'ultima. All'atto della consegna sarà regolato il conguaglio degli interessi, giusta la norma indicata nel precedente art. 47.

Art. 60. — È data facoltà di chiedere che, in luogo dei titoli definitivi al portatore del prestito redimibile 5 per cento, siano emessi titoli nominativi.

A tal uopo l'esibitore delle quietanze è tenuto a presentare alla tesoreria apposita domanda contenente le indicazioni delle persone o degli enti al nome dei quali i titoli si dovranno intestare e le altre eventuali annotazioni.

Alla domanda dovranno essere allegate le sei quietanze relative alla sottoscrizione effettuata.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 61. — Non hanno efficacia alcuna i sequestri, i pignoramenti, le opposizioni o qualsiasi altro impedimento che vengano notificati alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, agli istituti di credito, alla Direzione generale del Debito pubblico o ad altri uffici

della pubblica amministrazione, i quali siano incaricati dell'esecuzione delle operazioni considerate nel presente decreto, salvo rimanendo l'esperimento di tali atti presso qualsiasi altra persona od ente, che venga in possesso di detti titoli.

Gli intestatari dei certificati provvisori all'ordine, ovvero le persone che si siano avvalse della facoltà indicata nel precedente art. 51, potranno denunziare alla Direzione generale del Debito pubblico la distruzione, o lo smarrimento, o la sottrazione dei certificati o delle quietanze contenenti la delega, per conseguire, nel primo caso, l'emissione di duplicati e, nel secondo, la consegna dei titoli definitivi senza la presentazione delle quietanze distrutte, smarrite o sottratte, previa l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e nel relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Per contro i certificati provvisori al portatore e le quietanze, non munite di delega, sono a rischio e pericolo dei possessori o detentori di essi; e in nessun caso se ne potranno emettere duplicati.

Art. 62. — Qualora si debba procedere alla restituzione di quote di sottoscrizione, a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, spettano al sottoscrittore o all'istituto sovventore, ove non siano stati consegnati i titoli, oltre la somma versata, corrispondente alla quota di sottoscrizione, anche i relativi interessi, alla ragione annua del 5 per cento a decorrere dal giorno del versamento integrale di essa, se eseguito in unica soluzione, o dei singoli versamenti, se il pagamento sia stato eseguito a rate, sino al giorno precedente a quello in cui sia effettuata la liquidazione dell'indebito, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3024 e delle disposizioni contenute nel precedente art. 37.

Se siano stati già consegnati i titoli, corrispondenti alle quote di prestito indebitamente versate, il sottoscrittore o l'istituto sovventore dovrà restituire i titoli ricevuti, ed il conguaglio degli interessi sarà effettuato, accreditando al sottoscrittore o all'istituto sovventore quelli dal 1° gennaio 1937 sino al giorno precedente a quello della liquidazione suddetta e addebitandogli per contro gli interessi eventualmente riscossi sui titoli o comunque attribuitigli, quando i titoli furono consegnati.

I titoli definitivi saranno annullati, mentre le iscrizioni corrispondenti saranno mantenute in vigore sino all'epoca in cui, verificatosi il sorteggio delle obbligazioni rappresentate dalle iscrizioni, il relativo capitale sia rimborsabile; nel quale caso esso sarà computato in economia dello stanziamento di bilancio concernente il prestito.

Gli interessi, corrispondenti a dette iscrizioni, saranno portati in economia.

Art. 63. — Con successivo decreto Reale saranno determinate le modalità e le condizioni pel riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare prima della consegna dei titoli del prestito salvo la disciplina del riscatto stesso, per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

Art. 64. — Il Ministro per le finanze, in quanto occorra per l'attuazione del presente decreto, ha facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia.

Art. 65. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1934.
Riconoscimento della rinuncia fatta dalla Società Anonima Elettrovie Emiliane alla subconcessione della ferrovia Modena-Pavullo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1914, n. 922, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 6 giugno 1914 per la concessione alla provincia di Modena e per essa alla Società Anonima Elettrovie Emiliane della Costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica ed a scartamento ridotto da Modena per Pavullo a Lama di Mocogno;

Visti i Nostri decreti 24 agosto 1921, n. 1424, e 3 febbraio 1924, n. 250, mediante i quali furono approvati gli atti aggiuntivi 17 agosto 1921 e 21 dicembre 1923, recanti talune modifiche all'atto di concessione della suddetta ferrovia;

Visto il Nostro decreto 8 agosto 1924, mediante il quale la sovvenzione annua chilometrica accordata fu resa libera dalla riserva del decimo a garanzia dell'esercizio e fu esclusa dall'obbligo del conguaglio di cui all'art. 5 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1327;

Vista la scrittura privata 13 febbraio 1928, registrata a Modena il 3 marzo 1928, al n. 9977, vol. 225, approvata dall'autorità tutoria, mediante la quale la Società Anonima Elettrovie Emiliane ha rinunciato alla subconcessione della ferrovia di cui trattasi, liquidando ogni rapporto con la provincia di Modena, la quale è rimasta quale unica concessionaria della linea;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Salvi ed impregiudicati i diritti dell'Amministrazione governativa ai quali nessuna menomazione dovrà derivare, è riconosciuta, anche nei confronti della detta Amministrazione governativa, la rinuncia fatta dalla Società Anonima Elettrovie Emiliane alla subconcessione della ferrovia Modena-Pavullo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 1935.
Modificazione dell'art. 4 del regolamento per la esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, sulle norme per la distribuzione delle maschere antigas, approvato con R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, che detta norme relative alla distribuzione di maschere antigas;

Visto il R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Nell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, che detta norme per la distribuzione delle maschere antigas, approvato con R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919, le parole: « Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 1937-XVI ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1936.
Tributo delle popolazioni indigene dell'Eritrea per l'esercizio 1935-36.

N. 1936. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le colonie, viene stabilito il tributo delle popolazioni indigene dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1935-1936.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1936-XV.
Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Sassari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e l'esercizio della pubblica mediazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduta la deliberazione n. 272 del Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia di Sassari in data 30 giugno 1936, con la quale è stato sottoposto all'approvazione di questo Ministero il nuovo regolamento per la formazione del ruolo di pubblici mediatori in merci presso il Consiglio predetto;
Veduta la comunicazione del Consiglio stesso in data 23 ottobre 1936, n. 10392;

Decreta:

Art. 1. — E' approvato l'annesso regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Sassari, composto di 31 articoli.

Art. 2. — La lettera i) dell'art. 4 del regolamento anzidetto è sostituito dalla seguente: « i) quietanza di versamento di L. 25 quale tassa d'iscrizione, in conformità della tariffa dei diritti di segreteria approvata con R. decreto 19 aprile 1925, n. 701 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci.

Art. 1. — Ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è fatto obbligo ai Consigli provinciali dell'economia corporativa di compilare il ruolo dei mediatori.

Art. 2. — In detto ruolo il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari inscriverà unicamente i pubblici mediatori in merci.

Art. 3. — Gli uffici pubblici riservati ai mediatori iscritti nel ruolo sono:
a) la vendita all'incanto delle merci e derrate;
b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio e dalle altre leggi, quando non si tratti della negoziazione di valori pubblici.

Art. 4. — I documenti richiesti per la iscrizione degli aspiranti nel ruolo suddetto sono i seguenti:
a) domanda in carta da bollo da L. 4 diretta al presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari, con l'indicazione precisa della categoria di merci che si intenderà trattare;
b) certificato di nascita da cui risulti che il candidato abbia raggiunto la maggiore età;
c) certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici;
d) certificato generale del casellario giudiziario;
e) certificato di notoria moralità e correttezza commerciale da rilasciarsi da tre accreditate Case di commercio, regolarmente iscritte al registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale dell'economia corporativa ed all'Unione provinciale fascista dei commercianti o degli industriali;
f) diploma di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale od altro titolo equipollente, ancorchè conseguito in un Istituto estero riconosciuto nel Regno;
g) certificato di iscrizione nel registro della popolazione stabile in uno dei Comuni della Provincia;
h) tutti gli altri titoli o documenti che l'aspirante riterrà opportuno presentare per comprovare la sua idoneità all'ufficio di pubblico mediatore;
i) quietanza di versamento di L. 40 quale tassa d'iscrizione.

Art. 5. — I certificati di cui alle lettere b), c), d), ed e) debbono essere redatti su regolare carta da bollo ed avere una data non anteriore di tre mesi al giorno della loro presentazione.

Art. 6. — I candidati dovranno presentare la domanda, corredata dai suddetti documenti, entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 7. — Gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame pratico secondo le norme indicate nell'articolo seguente.

Art. 8. — L'esame scritto e orale verterà sulle seguenti materie: — Componimento di lingua italiana; sistema metrico decimale e monetario del Regno; titoli I, II, III, IV, V e VI del libro primo del Codice di commercio; leggi e regolamenti sui mediatori. Gli aspiranti dovranno dare anche prova di conoscere il valore delle merci, dei prodotti agricoli ed industriali intorno cui intendono esercitare la mediazione.

Art. 9. — Non saranno iscritti nel ruolo:
a) gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, ancorchè riabilitati;
c) coloro che abbiano riportato condanne penali per delitto, anche quando l'esecuzione della pena o la condanna siano state condonate o estinte per indulto, grazia od amnistia;
d) coloro che risulteranno iscritti nel ruolo dei pubblici mediatori formato da altro Consiglio provinciale dell'economia corporativa e non siano dimessi;
e) coloro che risulteranno esclusi dal ruolo di altro Consiglio dell'economia corporativa.

Art. 10. — Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa provvederà di ufficio ad escludere quelle domande presentate in ritardo o comunque mancanti di uno o più dei documenti e certificati di cui all'art. 4.
Tale provvedimento verrà notificato dal presidente all'interessato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11. — Entro il mese di febbraio, il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa convoca la Commissione consultiva per l'esame delle domande e per la fissazione dei giorni per gli esami.
I candidati saranno avvertiti almeno cinque giorni prima a mezzo lettera raccomandata.

Art. 12. — La Commissione consultiva sarà nominata dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e si comporrà del presidente della Sezione commerciale che la presiederà, di tre membri scelti fra i consiglieri delle diverse Sezioni e di altri tre membri su designazione, rispettivamente dell'Unione fascista dei commercianti, dell'Unione fascista degli agricoltori e dell'Unione fascista degli industriali.

Art. 13. — L'esame orale sarà pubblico.
I candidati saranno esaminati dai membri della Commissione consultiva, presenti almeno tre membri di essa, oltre il presidente.
La votazione sull'esito dell'esame si farà a scrutinio segreto.
Ciascun commissario disporrà di dieci punti e per conseguire l'idoneità occorrerà che il candidato riporti, nel complesso, almeno sei decimi dei punti; non riportandoli potrà domandare di sostenere l'esame nell'anno successivo.

Art. 14. — Alla fine degli esami verrà compilato il verbale firmato dai membri della Commissione e dall'estensore che sarà un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 15. — Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, visti i risultati degli esami, delibererà la iscrizione o meno dei candidati dichiarati idonei, informando i medesimi a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 16. — Gli ammessi all'iscrizione, nel termine di un mese, provvederanno a versare un deposito cauzionale di L. 2000 in titoli dello Stato, nonchè ad esibire la quietanza del ricevitore dell'Ufficio bollo e demanio a prova dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa.
Gli interessi dei titoli depositati per la cauzione, spettano al cauzionante, salvo che siano state fatte opposizioni al pagamento di essi, a norma dell'art. 22; nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale.

Art. 17. — Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa provvederà quindi a compilare il ruolo dei pubblici mediatori in merci, secondo le norme stabilite dall'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 18. — Al candidato riconosciuto idoneo, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa rilascerà un attestato di idoneità firmato dal presidente.
Tale attestato non abilita però altro esercizio della mediazione, richiedendosi all'uopo la formale iscrizione a ruolo.

Art. 19. — I mediatori iscritti verranno senz'altro cancellati dal ruolo:
a) quando vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 9;
b) quando contravvengono all'espresso divieto di cui all'articolo 20;
c) se abbiano fatte dichiarazioni o spediti certificati contrari al vero od in contrasto con le risultanze dei propri libri;

d) se diffidati dal Consiglio, non abbiano regolarizzato i propri libri nel termine dallo stesso Consiglio loro assegnato;
e) quando abbiano subito tre sospensioni per alcuna delle mancanze di cui all'art. 21;
f) quando, comunque, nell'esercizio delle funzioni abbiano compromesso la propria reputazione, per fatti gravi.

Art. 20. — Agli iscritti nel ruolo è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professato.

Art. 21. — Se il mediatore non tenga i libri con la diligenza e nei modi voluti dalla legge, se invitato a produrli, non li presenti, se ricusi, senza ragionevole motivo, di compiere alcuno dei pubblici uffici di sua competenza, se manchi agli obblighi che la legge gli impone, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa ne ordina la sospensione dall'esercizio per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

Art. 22. — La cauzione prestata dai pubblici mediatori è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente:
a) delle indennità dovute dal pubblico mediatore per cause dipendenti dal suo ufficio, ivi comprese quelle derivanti dalla responsabilità da esso assunta in forza dell'art. 31 del Codice di commercio;
b) delle tasse e delle pene pecuniarie inflittegli.
Il vincolo della cauzione non potrà essere tolto, finchè il mediatore rimanga inscritto nel ruolo e non saranno depositati i suoi libri alla Segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 23. — La liberazione della cauzione dovrà essere chiesta al Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
La domanda sarà pubblicata in copia nelle sale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e del Tribunale ed, a spese dell'interessato, inserita nel Giornale degli annunzi legali, nel Bollettino del Consiglio dell'economia corporativa ed in un giornale quotidiano.
Le opposizioni dovranno essere presentate entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione alla Segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 24. — L'opposizione sospenderà la liberazione della cauzione sino a quando l'opposizione stessa non sarà stata ritirata, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 25. — Quando la cauzione verrà a mancare o sarà diminuita, per alcuna delle cause indicate all'art. 22, il mediatore sarà tenuto a reintegrarla entro il termine di un mese. Fino a che la cauzione non sarà reintegrata, sarà proibito al mediatore l'esercizio degli uffici indicati nell'art. 3.

Art. 26. — In caso di morte, trascorsi tre mesi dal decesso, senza che siano intervenute opposizioni, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa dietro presentazione di un legale atto di notorietà delibera lo svincolo della cauzione a favore degli eredi del defunto nell'atto medesimo indicati.

Art. 27. — Gli inscritti nel ruolo, in caso di cambiamento di residenza legalmente provato, potranno ottenere il trasferimento nel ruolo di altro Consiglio, presentando domanda al Consiglio dell'economia corporativa interessata ed integrando, se occorra, la cauzione prescritta.

Art. 28. — I libri dei mediatori defunti, interdetti o comunque cancellati dal ruolo devono essere depositati nella Segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 29. — Il presente regolamento e la tariffa dei compensi e loro successive modifiche saranno trasmessi ai Comuni della Provincia per la necessaria pubblicazione, e comunicati al Tribunale, alle Preture ed alle Organizzazioni sindacali provinciali dell'industria, commercio e agricoltura.
Nello stesso modo sarà data pubblicità al ruolo dei mediatori ed alle successive modifiche ad esso apportate.

Disposizioni transitorie.

Art. 30. — Nel primo ruolo, e senza alcuna formalità, verranno compresi gli attuali pubblici mediatori in merci già inscritti con precedenti deliberazioni della cessata Camera di commercio e industria e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 31 — Il presente regolamento diventerà esecutivo dopo la approvazione del competente on. Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Visto, si approva il presente regolamento, composto di 31 articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(5691)

DECRETO PREFETTIZIO 21 febbraio 1935-XIII.
Restituzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-5322-29.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Maver Giorgio fu Giorgio, nato a Cherso il 17 maggio 1879 e residente a Trieste, via R. Manna, 11, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Nicoletta Bravdizza di Francesco, nata il 28 agosto 1881, moglie;
2. Giorgio di Giorgio, nato il 15 ottobre 1905, figlio;
3. Nicolò di Giorgio, nato il 24 febbraio 1908, figlio;
4. Francesco di Giorgio, nato l'8 dicembre 1910, figlio;
5. Emilio di Giorgio, nato il 26 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TIENGO.

(4331)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 12 novembre 1936-XV ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, riguardante la istituzione del Tribunale di Littoria.

(5740)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 8 ottobre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor Luigi Filippo Lebano, vice console onorario dell'Uruguay a Salerno.

(5717)

In data 8 ottobre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor David John Rodgers, console di Gran Bretagna a Palermo.

(5718)

In data 8 ottobre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor Hugh F. Ramsay, console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(5719)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della zona « Porcareccia Mazzalupo S. Pietro » in Agro Romano.

Con decreto Ministeriale 30 ottobre 1936, n. 4620, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della zona « Porcareccia Mazzalupo S. Pietro » in Agro Romano.

(5735)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta 27 Mod. 168 T. — Data: 28 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Direttore della Cassa di risparmio Marrucina (Chieti) — Titoli del prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 6000, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

(4278) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) nonchè il sorteggio di titoli per il rimborso - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il 1° dicembre 1936-XV, in via Vittorio Veneto, 89, verrà provveduto, incominciando alle ore 9,30, al sorteggio di n. 5 (cinque) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Si notifica, inoltre, che il giorno 3 dicembre, incominciando alle ore 15, si procederà alle seguenti operazioni relative alle dette obbligazioni:

a) Estrazione a sorte di:

N. 4216 titoli di 1 obbligazione
» 880 » » 5 obbligazioni
» 1820 » » 10 »
» 425 » » 25 »
» 555 » » 50 »

in totale n. 7896 titoli rappresentanti 65191 obbligazioni per un capitale nominale di L. 32.595.500.

b) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Le operazioni di sorteggio, di cui sopra è cenno, verranno effettuate giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e quelli dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

Il presidente: A. BENEDUCE.

(5742)

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato (Elfer) 1ª e 2ª emissione, nonchè il sorteggio dei titoli per il rimborso - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il 1° dicembre 1936-XV, in via Vittorio Veneto 89, verrà provveduto, incominciando alle ore 9,30 al sorteggio:

1) di n. 3 (tre) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » 1ª Emissione;

2) di n. 3 (tre) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » 2ª Emissione.

Si notifica, inoltre, che nei giorni successivi, incominciando alle ore 9, si procederà alle seguenti operazioni:

a) Estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciali 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato, 1ª Emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

b) Estrazione a sorte — sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato, 2ª Emissione — di n. 1000 carte di libera circolazione in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

c) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato, 1ª Emissione, e cioè:

N. 2497 titoli di 1 obbligazione
» 640 » » 5 obbligazioni
» 1120 » » 10 »
» 285 » » 25 »
» 285 » » 50 »

in totale n. 4827 titoli rappresentanti 38272 obbligazioni per un capitale nominale di L. 19.136.000.

Poichè i titoli da 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli da una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli da 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione.

d) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 %, Elettrificazione Ferrovie dello Stato, 2ª Emissione, e cioè:

N. 5697 titoli di 1 obbligazione
» 960 » » 5 obbligazioni
» 2390 » » 10 »
» 155 » » 25 »

in totale n. 9202 titoli rappresentanti 38272 obbligazioni per un capitale nominale di L. 19.136.000.

e) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Le operazioni di sorteggio, di cui sopra è cenno, verranno effettuate giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e quelli dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

Il presidente: A. BENEDUCE.

(5743)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % (2ª, 4ª, 5ª e 6ª emissione) ed obbligazioni 6 % « Serie Speciale Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione) - Distruzione di titoli rimborsati.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1936-XV, con inizio alle ore 16, si procederà, presso la sede dell'Istituto, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 6 % della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile* 1928:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 82 titoli di 5 obbligazioni
» 24 » 10 »
» 13 » 50 »

in totale n. 119 titoli rappresentanti 1300 obbligazioni per un capitale nominale di L. 650.000.

3) Distruzione dei seguenti titoli al portatore:

n. 16 titoli di 5 obbligazioni
» 124 » 10 »
» 13 » 50 »

in totale n. 153 titoli rappresentanti complessivamente 1970 obbligazioni acquistate dall'Istituto per l'estinzione, per formare, con le 1300 obbligazioni da estrarre, le 3270 obbligazioni della 2ª emissione da estinguere nell'anno 1936, tenuto conto della riduzione delle obbligazioni in circolazione in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Laziale di elettricità.

b) *In ordine alle obbligazioni 6 % della 4ª emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio* 1929:

estrazione a sorte di n. 29 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 1450 obbligazioni per nominali L. 725.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 1750 per nominali L. 875.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte

alle suddette n. 1450 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di 22.000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 11.000.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 6 % della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio* 1931:

1) Distruzione di titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

2) Distruzione di n. 338 titoli al portatore, rappresentanti 3380 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.690.000 acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

d) *In ordine alle obbligazioni 6 % della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre* 1932:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

2) Distruzione dei seguenti titoli al portatore acquistati dall'Istituto per l'estinzione:

n. 461 titoli di 10 obbligazioni
» 116 » 25 »

in totale n. 577 titoli rappresentanti 7510 obbligazioni per un capitale nominale di L. 3.755.000.

e) *In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre* 1929:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

2) Estrazione a sorte di n. 257 titoli decupli rappresentanti 2570 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.285.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso in base al piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli, ammontano a 5000 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.500.000; l'estrazione viene però limitata alle suddette 2570 obbligazioni, poichè alla estinzione delle rimanenti 2430 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Distruzione di n. 243 titoli decupli al portatore acquistati dall'Istituto per l'estinzione, rappresentanti 2430 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.215.000.

f) *In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre* 1930:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

2) Estrazione a sorte di 419 titoli decupli rappresentanti 4190 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.095.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso, in base allo apposito piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli stessi, ammontano a 5000 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.500.000; l'estrazione viene, però, limitata alle suddette 4190 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 810 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Distruzione di n. 81 titoli decupli al portatore acquistati dall'Istituto per l'estinzione rappresentanti 810 obbligazioni per un capitale nominale di L. 405.000.

g) *In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica », della 3ª emissione*:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 122 titoli di 1 obbligazione
» 71 » 25 »

in totale 193 titoli rappresentanti 1897 obbligazioni per un capitale nominale di L. 948.500.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 20.000 obbligazioni per un capitale nominale di L. 10.000.000, l'estrazione viene però limitata alle suddette 1897 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 18.103 è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Distruzione dei seguenti titoli al portatore acquistati dall'Istituto per l'estinzione:

n. 128 titoli di 1 obbligazione
» 450 » 5 obbligazioni
» 1000 » 10 »
» 229 » 25 »

in totale n. 1807 titoli rappresentanti complessivamente 18.103 obbligazioni per un capitale nominale di L. 9.051.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

(5741) *Il presidente*: A. BENEDUCE.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti nei ruoli del personale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha riaperto i termini dei seguenti concorsi di impiego presso i propri uffici centrali, per titoli e per esami:

a) tre posti di segretario amministrativo in prova (gruppo *A*, grado 11°);

b) un posto di segretario sanitario in prova (gruppo *A*, grado 11°);

c) due posti di ragioniere in prova (gruppo *B*, grado 11°);

d) quattro posti di addetto di segreteria, ragioneria, ed archivio in prova (gruppo *C*, grado 13°).

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 novembre p. v.

Per informazioni e il ritiro dei bandi, rivolgersi alla Direzione generale dell'Opera in Roma, piazza Adriana, 20.

(5737)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 25 posti di sottotenente in servizio permanente nel ruolo amministrazione nel Corpo di Commissariato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli e per esami a 25 posti di sottotenente in servizio permanente nel ruolo amministrazione nel Corpo di Commissariato aeronautico.

Art. 2. — Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado 9°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive sue modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038, e con gli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

Art. 3. — Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) ovvero di diploma rilasciato da un Regio istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale) e che soddisfino inoltre alle seguenti altre condizioni:

a) siano, per nascita o naturalizzazione, cittadini italiani;

b) siano inscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili;

c) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27° alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi è aumentato di quattro anni;

d) risultino di buona condotta pubblica e privata;

e) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4. — Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, complete dei seguenti documenti:

1° estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3° certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento dal quale l'atto proviene;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

7° copia dello stato di servizio per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornato, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi, fra questi ultimi, i candidati che siano stati già arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) oppure certificato di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8° titolo di studio di cui all'articolo precedente, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9° fotografia recente, con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende;

10° documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di meriti — i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e 2 dicembre 1935, n. 2111; coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2°, 4° e 5°, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare inoltre un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4900 nominali di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030, e una domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica, con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita suddetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori al concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

Art. 5. — Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 6. — Il Ministero dell'aeronautica indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, e in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7. — Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8. — La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuta una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e sucessive estensioni concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, con le estensioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

Art. 9. — La nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo di commissario aeronautico, ruolo amministrazione, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal primo al 25° compreso.

I concorrenti classificati in graduatoria oltre il 25° non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

Art. 10. — I vincitori del concorso, appena nominati sottotenenti di amministrazione, saranno comandati a seguire presso la Regia Accademia aeronautica, un corso d'istruzione teorico-pratico, ultimato il quale, raggiungeranno le destinazioni di servizio.

Disposizioni speciali
per i sottufficiali in servizio nella Regia aeronautica.

Art. 11. — Il limite di età per partecipare al concorso di cui al presente bando è elevato al 36° anno per i sottufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica, salvo la proroga di cui al-

l'art. 3 da dimostrarsi con la presentazione del certificato di cui al n. 6 dell'art. 4.

I sottufficiali ammogliati o vedovi con prole, non hanno obbligo di costituzione della dote, giusto il disposto dell'art. 5, lettera d), del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030.

Essi inoltre sono dispensati dal presentare qualsiasi documento, eccezione fatta per quello comprovante il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 3.

La domanda dovrà essere presentata al Comando di reparto da cui il concorrente direttamente dipende, nel limite di tempo stabilito dall'art. 4 del presente bando.

I Comandi riceventi daranno corso per via gerarchica alla domanda con ogni urgenza, allegandovi copia del foglio matricolare, mod. 59, copia delle note caratteristiche degli ultimi due anni, unitamente ad un rapporto informativo sul servizio e sulle mansioni disimpegnate dal concorrente, dichiarando se il medesimo per autorevolezza, qualità militari e per condotta sia ritenuto meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a sottotenente in S.P.E.
nel Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione

N. d'ordine	MATERIE D'ESAME	Durata della prova
	Prove scritte.	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	7 ore
2	Tema di ragioneria	7 ore
	Prove orali.	
3	Diritto costituzionale ed amministrativo	10 minuti
4	Diritto civile e commerciale	10 minuti
5	Economia politica, statistica, scienza delle finanze e diritto corporativo	15 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti

Diritto costituzionale.

Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Lo Stato: concetto, forme e qualificazioni. La recente concezione italiana dello Stato.

Lo Statuto italiano e le sue origini.

Le nuove forme costituzionali e la legge sul Gran Consiglio del Fascismo.

Le forme di Governo. I poteri e gli organi dello Stato.

Il Re: poteri e prerogative.

Il Senato e la Camera dei deputati: loro costituzione, organizzazione, prerogative e funzionamento.

Il potere esecutivo. Il diritto di ordinanza.

Gli organi consultivi e di controllo del sistema costituzionale italiano.

Chiesa e Stato in Italia.

Rapporti fra lo Stato e gli individui. I diritti e i doveri principali dei cittadini e degli stranieri in Italia.

Diritto amministrativo.

Il diritto amministrativo e le sue fonti dirette e indirette.

Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione centrale. L'Amministrazione locale governativa e l'Amministrazione locale autonoma. Organi esecutivi, organi consultivi, organi di controllo.

I funzionari e gli impiegati pubblici.

Gli atti amministrativi. Sindacato e discrezionalità degli atti amministrativi.

L'attività della pubblica amministrazione in particolare: attività politica, giuridica e sociale.

Cenni sulla difesa dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi dei loro diritti (azione giudiziaria) o interessi (ricorsi semplici e contenziosi).

Diritto civile.

Il diritto civile e le sue fonti. Interpretazione della legge. La legge nello spazio e nel tempo.

Le persone fisiche. Capacità di diritto e di agire. Cause modificative della capacità. Termine della esistenza delle persone fisiche. Commorienza. Assenza.

Le persone giuridiche.

Il diritto di famiglia: matrimonio, figliazione, legittimazione e adozione. Rapporti personali e patrimoniali fra coniugi e fra genitori e figli.

La tutela e la cura.

Successione. Successione legittima e testamentaria in particolare. Accettazione e rinunzia della eredità. Legati e principali loro effetti.

La proprietà: concezione, limiti e difesa. Modi di acquisto e di perdita della proprietà.

Il possesso: sue forme, suoi effetti e sua difesa.

Le servitù: concetto, distinzioni principali, costituzione ed estinzione.

Le obbligazioni: varie specie di norme relative. Le fonti delle obbligazioni. Contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.

Adempimento e inadempimento delle obbligazioni.

Garanzie personali e reali delle obbligazioni.

La prova delle obbligazioni.

L'estinzione delle obbligazioni.

Principi generali relativi ai contratti di vendita, locazione, mandato, società, comodato, mutuo, transazione.

Diritto commerciale.

Il diritto commerciale e le sue fonti. Gli atti di commercio. I commercianti, loro diritti e doveri.

I mediatori. Rappresentanza, mandato, commissione.

Le società commerciali e la loro disciplina giuridica, con riferimento alle nuove norme emanate dal Governo italiano. Le associazioni.

I titoli di credito: in particolare, la disciplina della cambiale e delle varie specie di assegni.

Le obbligazioni commerciali. In particolare della vendita, del conto corrente, del deposito regolare ed irregolare, delle operazioni bancarie, dei contratti trasporto e di assicurazione delle varie specie.

Fallimento e concordato preventivo.

Economia politica e statistica.

Concetti fondamentali dell'economia politica; desideri e bisogni. Utilità. Valore. La ricchezza: beni e servizi.

La produzione della ricchezza. I cosidetti fattori della produzione: terra, capitale, intraprenditore e salariato.

Rapporti tra i fattori della ricchezza. Varie specie di imprese (industriali, commerciali, agricole), e varietà di rapporti che ne nascono.

Interesse, rendita della terra, salari e profitti.

La circolazione. Genesi, condizioni e forme dello scambio. Costo, valore e prezzo, domanda ed offerta.

La moneta. Cambi.

Credito: titoli di credito, istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). Operazioni in borsa.

Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipalizzazioni di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e protezionismo.

Fatti demografici e sociali in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.

Le crisi economiche.

I principi fondamentali della statistica metodologica.

I fenomeni collettivi. Rilevazione, elaborazione ed interpretazione dei dati, tabelle, diagrammi e cartogrammi.

La demografia. Stato e movimento della popolazione, l'emigrazione. La politica demografica dello Stato italiano, i censimenti.

Scienza delle finanze.

Concetto della scienza delle finanze. Relazioni di questa con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministrazione e con l'economia politica.

Formazione del patrimonio pubblico. Classificazione delle attività e passività patrimoniali. Del demanio fiscale.

Le spese pubbliche. Specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano. Spese per la formazione del demanio e patrimonio pubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici generali e speciali.

Le entrate pubbliche. Entrate straordinarie, originarie e derivate. Imposte, tasse e tributi di carattere misto. Ordinamento loro secondo le nostre leggi. Criteri di ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini. Entrate straordinarie.

Debito pubblico, forme e modi di stipulazione; rimborsi, conversione. La carta moneta. Le alienazioni dei beni patrimoniali.

Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Modi con cui si provvede al disavanzo.

Amministrazione e contabilità dello Stato.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per gli incanti e le licitazioni a trattative private. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ed economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle amministrazioni centrali. Intendenza di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali.

Direzione generale del tesoro. Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impegno; liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie di mandati e loro pagamento. Spese fisse. Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del portafoglio. Buoni del tesoro. Conti correnti. Contabilità speciale. Conti giudiziali.

Diritto corporativo.

I principî generali dell'ordinamento corporativo (il principio della collaborazione delle classi). L'organizzazione verticale e orizzontale delle forze della produzione; differenza tra sindacalismo e cooperativismo.

L'organizzazione verticale o sindacale — datori di lavoro e lavoratori liberi professionisti e artisti — altre categorie intermedie — enti pubblici e loro dipendenti — la federazione delle associazioni, vari gradi delle associazioni, organizzazione sindacale fascista.

L'organizzazione orizzontale o corporativa — la corporazione: composizione e poteri — il Consiglio nazionale delle corporazioni — il Ministero delle corporazioni.

La Carta del Lavoro. Storia e contenuto. Provvedimenti legislativi emanati in applicazione della Carta del Lavoro (decreto sulle controversie individuali del lavoro — decreto sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro — decreto sulla pubblicazione e deposito dei patti collettivi del lavoro).

(4326) *Il Ministro*: VALLE.

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Si rende noto che, in ottemperanza all'art. 24 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti, con mio decreto n. 22095 del 25 luglio 1936, ho provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ai posti di medico condotto della provincia di Reggio Calabria, bandito il 31 maggio 1935, nelle seguenti persone per i Comuni a fianco segnati:

1. Costanzo dott. Antonino - Polistena.
2. Fraula dott. Ilario - Locri.
3. Scopelliti dott. Giuseppe - Consorzio Scilla-Bagnara, frazione Solano.
4. Morabito dott. Stefano - Consorzio Laganadi-S. Alessio.
5. Rossi dott. Pietro - Delianova.
6. Tripodi dott. Antonino - Varapodio.
7. Gentiluomo dott. Giacinto - Reggio Calabria, frazione Orti.
8. Amorelli Attinà dott. Alfredo - Condofuri.
9. Sesti dott. Amedeo - Reggio Calabria, frazione Sambatello.
10. Romeo dott. Matteo - Caulonia.
11. Saladino dott. Domenico - Giffone.
12. Tripodi dott. Domenico - Montebello Ionico.
13. Calacoci dott. Salvatore - Platì, frazione Cirella.
14. Tracló dott. Domenico - Careri, frazione Natile.
15. Romeo dott. Stefano - Roghudi.
16. Colloridi dott. Carmelo - S. Lorenzo, frazione S. Pantaleone.

Reggio Calabria, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

(5727) p. *Il prefetto*: D'ANDREA.

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto prefettizio 3 giugno 1936 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 17 luglio 1936, approvante la graduatoria generale del concorso ai posti di medico condotto della Provincia;

Considerato che il dott. Ciucci Albino regolarmente nominato medico condotto per Fermo (2ª condotta) non ha preso servizio entro il termine stabilito per cui dovrà intendersi decaduto;

Tenute presenti le preferenze espresse dai concorrenti nelle loro domande;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Ciucci Albino è dichiarato decaduto da medico condotto di Fermo.
2. Il dott. Pietro Fiorentino è dichiarato vincitore per la 2ª condotta di Fermo.
3. Il podestà di Fermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV

(5728) *Il prefetto*: FORMICA.

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visti i due decreti 29 aprile 1936-XIV, n. 3200-11388, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 11 maggio 1936-XIV, n. 109, e nel Foglio annunzi legali 6 maggio 1936-XIV, n. 36, il primo concernente l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trieste al 30 aprile 1935-XIII e l'altro riguardante la dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 3200-16196, col quale sono state apportate le necessarie modificazioni alle designazioni fatte, in seguito alla rinuncia alla nomina da parte di candidati proposti;

Considerato che occorre provvedere ad ulteriori designazioni a norma degli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, avendo alcuni candidati rinunciato alla nomina;

Decreta:

Il dott. Donneri Riccardo fu Giovanni, già designato per il posto di medico della condotta di Trieste-Barriera, viene designato, con riguardo alle preferenze da lui indicate e confermate, per la nomina al posto di titolare della condotta urbana di S. Vito.

Il dott. Cante Virgilio di Giovanni, già designato per il posto di medico della condotta di Trieste-S. Giacomo, viene designato, con riguardo alle preferenze da lui indicate e confermate, per la nomina al posto di titolare della condotta di Trieste-Barriera.

Il dott. Sireci Carmelo di Giuseppe, già designato al posto di medico della condotta di Trieste-S. Croce, viene designato, con riguardo alle preferenze da lui indicate e confermate, per la nomina al posto di titolare della condotta urbana di Trieste-S. Giacomo.

Il dott. Martinico Ezio di Vincenzo, compreso nella surriferita graduatoria al 19° posto in ordine di merito, ottiene di conseguenza la dichiarazione di vincitore del concorso con designazione per la nomina al posto di titolare della condotta di Trieste-S. Croce.

Il dott. Musini Paolo fu Virgilio, compreso nella graduatoria al 10° posto in ordine di merito, ottiene la dichiarazione di vincitore del concorso con designazione per la nomina al posto di medico consorziale di S. Canzian d'Isonzo e Turriaco, già assegnato al dott. Marconi Giovanni il quale ha dichiarato di rinunciarvi.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trieste, addì 26 ottobre 1936 - Anno XIV

(5730) *Il prefetto*: REBUA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.